

13/4/05

CON POSTIUS DI MODIFICAZIONE
DEL WOLO 2005

ACCORDO TERRITORIALE

PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI RICCIONE

in attuazione della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del Decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Fra le seguenti Organizzazioni della Proprietà Edilizia:

CONFEDILIZIA – A.P.E., Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Rimini, in persona del suo Presidente Avv. Nelson Fabbri, con sede in Rimini, Corso d'Augusto n. 100;

U.P.P.I., Unione Piccoli Proprietari Immobiliari della Provincia di Rimini, in persona del suo Presidente Sig. Ermanno Botto, con sede in Rimini, Via XX Settembre n. 88,

A.S.P.P.I., Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari della Provincia di Rimini, in persona della sua Presidente Sig.ra Maria De Simone, con sede in Rimini, Via Clementini n. 2/a;

UNION CASA, Sede Provinciale di Rimini, in persona della legale rappresentante Avv. Cinzia Pesaresi, con sede in Rimini, Via Flaminia n. 80, da una parte.

e le seguenti Organizzazioni dei conduttori:

S.U.N.I.A., Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari, Federazione Provinciale di Rimini, in persona del Segretario Generale della Federazione Sig.ra Jaqueline Cartagena, con sede in Rimini, Via G. Tonini n. 25;

S.I.C.E.T., Sindacato Inquilini Casa e Territorio della Provincia di Rimini, in persona del Segretario Generale Aggiunto Rag. Ezio Cesare Ceccarini, con sede in Rimini, Via Caduti di Marzabotto n. 30;

dall'altra parte.

si conviene e si stipula quanto segue:

1) CONTRATTI AGEVOLATI

(art. 2, comma 3, Legge n. 431/1998 e art. 1 D.M. 30/12/2002).

L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti di locazione in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Riccione.

Il Territorio del Comune di Riccione, tenuto presente quanto disposto dall'art. 1, c. 2, del D.M. 30/12/2002, viene suddiviso in tre "zone omogenee", come individuate dall'allegata "Tabella descrittiva", con unita planimetria del Territorio del Comune di Riccione (Allegato "A").

Si precisa che la descrizione di cui alla citata "Tabella" ha carattere sommario, onde, per una precisa determinazione, dovrà farsi esclusivo riferimento alla menzionata planimetria ed alle delimitazioni ivi indicate. Gli edifici prospicienti (in tutto o in parte) le strade di confine fra una "zona omogenea" e l'altra assumono i valori (del canone) assegnati alla zona più vicina al centro storico e comunque i valori più elevati fra le due zone confinanti.

Per ciascuna delle anzidette zone omogenee sono state determinate due "fasce di oscillazione" del canone, sulla base di alcuni elementi oggettivi, come descritti nell'Allegato "C", e, all'interno di ciascuna fascia di oscillazione, si è stabilito un valore minimo ed un valore massimo del canone mensile, espresso in Euro, il tutto come da Tabella-Allegato "B" di questo atto.

I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione di ciascuna zona dovranno intendersi aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura della variazione dell'indice ISTAT.

La superficie dell'unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità già previste dall'art. 13, comma 1 lettere a), b), c), d), e), comma 2, comma 3, comma 4, della legge 13 luglio 1978 n. 392, con una tolleranza del 5% in più o in meno.

Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all'interno delle fasce di oscillazione di cui all'Allegato

“B” e sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertata dall'ISTAT.

Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all'Allegato “B” subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento del 3 per cento per i contratti di durata di quattro anni, del 6 per cento per i contratti di durata di cinque anni e del 9 per cento per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l'intera durata contrattuale.

Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), Legge n. 431/1998, e per gli alloggi compiutamente arredati, le fasce di oscillazione di cui all'Allegato “B” subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento del 20 per cento, a valere per l'intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente.

Si precisa che per “alloggi compiutamente arredati” si intendono gli alloggi dotati di mobilio per qualità e quantità sufficiente ai bisogni del conduttore (esclusa però la biancheria).

2) CONTRATTI TRANSITORI

(art. 5, comma 1, Legge n. 431/1998, e art. 2, D.M. 30/12/2002)

L'ambito di applicazione dell'accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Riccione.

Ai fini dell'art. 2, c. 2, D.M. 30/12/2002, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione del Comune di Riccione (Allegato B), incrementati del 10%, considerata l'importanza strategica del Comune di Riccione con particolare riferimento al settore turistico e congressuale.

Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), Legge n. 431/1998 e per gli alloggi compiutamente arredati, le fasce di oscillazione come sopra determinate subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento del 20 per cento a valere per l'intera durata contrattuale. Si precisa che per “alloggi compiutamente arredati” si intendono gli alloggi dotati di mobilio per qualità e

quantità sufficiente ai bisogni del conduttore (esclusa però la biancheria).

La superficie dell'unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata nello stesso modo che per i contratti agevolati.

Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di esigenze dei proprietari e dei conduttori.

Fattispecie di esigenze dei proprietari.

1) Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi l'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per uno dei seguenti motivi:

trasferimento temporaneo della sede di lavoro;

matrimonio dei figli;

rientro dall'estero;

destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore;

destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell'alloggio di servizio;

2) qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

Fattispecie di esigenze dei conduttori.

1) Quando il conduttore ha una delle seguenti esigenze:

contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un Comune diverso da quello di residenza;

previsioni di trasferimento per ragioni di lavoro;

trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro;

necessità di cure o assistenza a familiari in Comune diverso da quello di residenza e non confinante con esso;

acquisto di un'abitazione che si renda disponibile entro diciotto mesi;

ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l'abitazione del conduttore;

campagna elettorale;

2) qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata in contratto.

Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.

3) CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI (art. 5, commi 2 e 3, Legge n. 431/98, e art. 3, D.M. 31/12/2002)

L'ambito di applicazione del presente Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Riccione.

Ai detti contratti di locazione per studenti universitari si applica tutto quanto stabilito nel presente Accordo per i "contratti agevolati", salvo quanto diversamente disposto in appresso.

E pertanto, in particolare, per le tre "zone omogenee" di cui all'Allegato "A", i canoni mensili di locazione, per ciascun alloggio, sono determinati in base alle "fasce di oscillazione" di cui alla Tabella-Allegato "B" e tenuto conto degli "elementi obiettivi" di cui all'Allegato "C" del presente Accordo.

E tuttavia, tenuto conto delle esigenze dei locatori e dei conduttori-studenti in relazione a questo particolare tipo di contratto, si conviene che, dei nove "elementi obiettivi" (o gruppi di elementi obiettivi) di cui all'Allegato "C", non si dovrà tener conto, per tutte e tre le "zone omogenee", dell'esistenza di :
1) autorimessa o posto-auto coperto; 2) posto-auto scoperto, o ulteriore autorimessa o posto-auto coperto; 3) ascensore (per qualsiasi piano in cui sia posto l'alloggio).

E pertanto l'alloggio locato apparterrà (in qualsiasi "zona") alla "fascia massima" di oscillazione allorché siano presenti almeno 3 (tre) su 6 (sei) dei nove "elementi obiettivi" di cui al citato Allegato "C", escludendosi, appunto, i tre elementi sopra indicati. In caso contrario l'alloggio apparterrà alla "fascia minima" di oscillazione.

Entro ciascuna "fascia di oscillazione", i valori minimo e massimo del canone di locazione mensile, espressi in Euro, sono quelli indicati (per ciascuna "zona") nell'Allegato "B" del presente Accordo.

Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), Legge n. 431/1998 e per gli alloggi compiutamente arredati, le fasce di oscillazione come sopra determinate subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento del 20 per cento a valere per l'intera durata contrattuale. Si precisa che per "alloggi compiutamente arredati" si intendono gli alloggi dotati di mobilio per qualità e

quantità sufficiente ai bisogni del conduttore (esclusa però la biancheria).

Il canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

* * * * *

Il presente Accordo verrà depositato presso la Segreteria generale del Comune di Riccione a cura della CONFEDILIZIA – A.P.E., Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Rimini.

Letto, confermato e sottoscritto in data 13 aprile 2005.
dalle Organizzazioni stipulanti indicate in epigrafe.

ACCORDO TERRITORIALE

PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI RICCIONE

in attuazione della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del Decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Postilla correttiva dell'Accordo Territoriale di cui sopra.

Le seguenti Organizzazioni della Proprietà Edilizia:

CONFEDILIZIA – A.P.E., Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Rimini, in persona del suo Presidente Avv. Nelson Fabbri, con sede in Rimini, Corso d'Augusto n. 100;

U.P.P.I., Unione Piccoli Proprietari Immobiliari della Provincia di Rimini, in persona del suo Presidente Sig. Ermanno Botto, con sede in Rimini, Via XX Settembre n. 88,

A.S.P.P.I., Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari della Provincia di Rimini, in persona della sua Presidente Sig.ra Maria De Simone, con sede in Rimini, Via Clementini n. 2/a;

UNION CASA, Sede Provinciale di Rimini, in persona della legale rappresentante Avv. Cinzia Pesaresi, con sede in Rimini, Via Flaminia n. 80, da una parte.

e le seguenti Organizzazioni dei conduttori:

S.U.N.I.A., Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari, Federazione Provinciale di Rimini, in persona del Segretario Generale della Federazione Sig.ra Jaqueline Cartagena, con sede in Rimini, Via G. Tonini n. 25;

S.I.C.E.T., Sindacato Inquilini Casa e Territorio della Provincia di

Rimini, in persona del Segretario Generale Aggiunto Rag. Ezio Cesare Ceccarini, con sede in Rimini, Via Caduti di Marzabotto n. 30:
dall'altra parte,

convengono ed approvano la seguente postilla correttiva all'Accordo Territoriale per il Comune di Riccione fra le stesse parti stipulato in data 13 aprile 2005:

Al punto 2) "Contratti transitori", a pag. 4 dell'Accordo, si cancella l'intera parte concernente "fattispecie di esigenze dei proprietari" e "fattispecie di esigenze dei conduttori", e quindi si cancellano tutte le righe di pag. 4 a partire dalla terza fino alla fine della pagina, e si sostituisce il testo come sopra cancellato con quanto segue:

Fattispecie di esigenze dei locatori:

- 1) quando il locatore intenda adibire l'immobile, entro 18 mesi dalla stipula del contratto, ad abitazione propria o del coniuge (o convivente more uxorio) o dei genitori o dei figli o di altri parenti in linea retta entro il 2° grado;
- 2) quando il locatore intenda, entro il termine di cui sopra, adibire l'immobile ad abitazione di altri parenti (anche collaterali) entro il 4° grado (fratello e/o sorella, zii, cugini) oppure di affini entro il 2° grado (genitori, figli del coniuge, ecc.), i quali abbiano concreta esigenza di abitare l'immobile per motivi di lavoro o di studio o perché bisognosi di assistenza o perché debbano essi stessi prestare assistenza al locatore e/o suoi familiari conviventi (bisognosi a loro volta di assistenza): in quest'ultima ipotesi si ha esigenza del locatore anche se chi deve prestare assistenza è persona estranea alla famiglia (a cui sia destinato l'alloggio);
- 3) quando il locatore intenda, scaduto il termine di cui sopra, ristrutturare l'alloggio o l'immobile in cui lo stesso si trova (e la permanenza nell'alloggio, in questo secondo caso, renda più difficoltosa o più dispendiosa la ristrutturazione);
- 4) per qualsiasi altra esigenza specifica del locatore, collegata ad un evento certo e a data prefissata, da indicarsi espressamente nel contratto.

Fattispecie di esigenze dei conduttori:

- 1) quando il conduttore debba trasferirsi nel Comune in cui è l'alloggio avendo quivi un contratto di lavoro a termine o a tempo determinato o comunque un'occupazione od incarico di qualsiasi genere per un tempo sicuramente o prevedibilmente limitato;
- 2) quando, viceversa, il conduttore preveda di doversi trasferire, per motivi di

lavoro o di studio o per motivi familiari o di salute, entro il termine massimo di 18 mesi, in altro Comune;

3) quando il conduttore, provenendo da altro Comune, abbia necessità di cure o di assistere i suoi familiari (o parenti od affini nei primi gradi) nel Comune in cui è l'alloggio;

4) quando il conduttore abbia acquistato un'abitazione che si renda disponibile entro 18 mesi oppure debba eseguire nella propria abitazione lavori che la rendano temporaneamente inutilizzabile (o debba consentire che il proprietario vi esegua tali lavori, ritornando poi esso conduttore nella stessa abitazione);

5) quando il conduttore debba lasciare la casa in cui abita (per finita locazione, perché sfrattato, ecc.) ed abbia seria intenzione di reperire, entro 18 mesi, un alloggio per lui idoneo o addirittura sia assegnatario (o almeno abbia concrete possibilità di esserlo) di un alloggio da parte del Comune o di altri Enti a ciò preposti;

6) quando il conduttore debba trasferirsi nel Comune in cui è l'alloggio per motivi di campagna elettorale, o viceversa debba trasferirsi, entro i 18 mesi dalla stipula del contratto, in altro Comune, per motivi di campagna elettorale;

7) per qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore, collegata ad un evento certo e a data prefissata, da indicarsi espressamente nel contratto.

Per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.

Letto, confermato e sottoscritto in Rimini, in data 25 luglio 2005.

ALLEGATO "C"

Per ogni singola "Zona omogenea", per determinare l'appartenenza di un alloggio alla "Fascia di oscillazione minima" od alla "Fascia di oscillazione massima", occorre tener conto dei seguenti elementi obiettivi, usufruibili dal conduttore:

- 1) autorimessa o posto auto coperto;
- 2) posto auto scoperto, o ulteriore autorimessa o posto auto coperto;
- 3) area verde custodita e/o cortile comune, di almeno mq. 30 complessivi usufruibili;
- 4) cantina o soffitta o ripostiglio;
- 5) terrazzo o balcone;
- 6) ubicazione dell'alloggio al piano terra, primo piano, secondo piano, oppure ascensore (per i piani superiori al 3° piano fuori terra);
- 7) impianto di riscaldamento (centrale o autonomo) e/o di condizionamento dell'aria;
- 8) appartamento sito in immobile con non più di otto appartamenti;
- 9) doppi servizi.

L'alloggio apparterrà alla fascia di oscillazione massima quando sono presenti almeno 5 (cinque) dei suddetti elementi; altrimenti apparterrà alla fascia di oscillazione minima.

Si precisa che il "ripostiglio" potrà essere, indifferentemente, all'interno o all'esterno dell'appartamento. Per l'esistenza dei "doppi servizi" è sufficiente un bagno (dotato di vasca e/o doccia) e un servizio con w.c. e lavabo.

Per gli alloggi privi di qualsiasi tipo di riscaldamento, o privi di acqua calda nel bagno, o con bagno privo di doccia o di vasca, o privi di ascensore a partire dal 4° piano fuori terra, il canone massimo della fascia di oscillazione massima (per ciascuna "zona omogenea") verrà decurtato dal 10% al 20% (e cioè fino ad un massimo del 20% e non meno del 10%, qualunque sia il numero delle suddette ipotesi dequalificanti) e non si terrà conto degli altri elementi di cui sopra (determinanti l'appartenenza alla fascia minima o alla fascia massima di oscillazione), fermi restando i canoni "minimi" di ciascuna

fascia di oscillazione come indicati nell'Allegato "B". E ciò. ripetesì. con riferimento a tutte le predette "zone omogenee".

Rimini. 13 aprile 2005.

B

RICCIONE ZONA 1

Canone mensile per mq. di superficie

APPARTAMENTI FINO A MQ. 30,00			
FASCIA MINIMA		FASCIA MASSIMA	
MINIMO	MASSIMO	MINIMO	MASSIMO
€ 5,20 al mq.	€ 8,20 al mq.	€ 5,40 al mq.	€ 8,60 al mq.

APPARTAMENTI DA MQ. 30,01 A MQ. 50,00			
FASCIA MINIMA		FASCIA MASSIMA	
MINIMO	MASSIMO	MINIMO	MASSIMO
€ 156,00 per i primi 30,00 mq. ed € 4,80 al mq. per ogni ulteriore mq.	€ 246,00 per i primi 30,00 mq. ed € 7,60 al mq. per ogni ulteriore mq.	€ 162,00 per i primi 30,00 mq. ed € 5,00 al mq. per ogni ulteriore mq.	€ 258,00 per i primi 30,00 mq. ed € 8,00 al mq. per ogni ulteriore mq.

APPARTAMENTI DA MQ. 50,01 A MQ a mq. 75,00			
FASCIA MINIMA		FASCIA MASSIMA	
MINIMO	MASSIMO	MINIMO	MASSIMO
€ 252,00 per i primi 50,00 mq. ed € 2,52 al mq. per ogni ulteriore mq.	€ 398,00 per i primi 50,00 mq. ed € 4,03 al mq. per ogni ulteriore mq.	€ 262,00 per i primi 50,00 mq. ed € 2,72 al mq. per ogni ulteriore mq.	€ 418,00 per i primi 50,00 mq. ed € 4,28 al mq. per ogni ulteriore mq.

APPARTAMENTI OLTRE MQ. 75,00			
FASCIA MINIMA		FASCIA MASSIMA	
MINIMO	MASSIMO	MINIMO	MASSIMO
€ 4,20 al mq.	€ 6,65 al mq.	€ 4,40 al mq.	€ 7,00 al mq.

RICCIONE ZONA 2

Canone mensile per mq. di superficie

APPARTAMENTI FINO A MQ. 30,00			
FASCIA MINIMA		FASCIA MASSIMA	
MINIMO	MASSIMO	MINIMO	MASSIMO
€ 4,90 al mq.	€ 7,80 al mq.	€ 5,20 al mq.	€ 8,20 al mq.

APPARTAMENTI DA MQ. 30,01 A MQ. 50,00			
FASCIA MINIMA		FASCIA MASSIMA	
MINIMO	MASSIMO	MINIMO	MASSIMO
€ 147,00 per i primi 30,00 mq. ed € 4,00 al mq. per ogni ulteriore mq.	€ 234,00 per i primi 30,00 mq. ed € 7,60 al mq. per ogni ulteriore mq.	€ 156,00 per i primi 30,00 mq. ed € 4,16 al mq. per ogni ulteriore mq.	€ 246,00 per i primi 30,00 mq. ed € 7,60 al mq. per ogni ulteriore mq.

APPARTAMENTI DA MQ. 50,01 A MQ a mq. 75,00			
FASCIA MINIMA		FASCIA MASSIMA	
MINIMO	MASSIMO	MINIMO	MASSIMO
€ 227,00 per i primi 50,00 mq. ed € 1,84 al mq. per ogni ulteriore mq.	€ 372,00 per i primi 50,00 mq. ed € 4,03 al mq. per ogni ulteriore mq.	€ 239,20 per i primi 50,00 mq. ed € 2,52 al mq. per ogni ulteriore mq.	€ 398,00 per i primi 50,00 mq. ed € 4,03 al mq. per ogni ulteriore mq.

APPARTAMENTI OLTRE MQ. 75,00			
FASCIA MINIMA		FASCIA MASSIMA	
MINIMO	MASSIMO	MINIMO	MASSIMO
€ 3,80 al mq.	€ 6,10 al mq.	€ 3,50 al mq.	€ 6,65 al mq.

RICCIONE ZONA 3

Canone mensile per mq. di superficie

APPARTAMENTI FINO A MQ. 30,00			
FASCIA MINIMA		FASCIA MASSIMA	
MINIMO	MASSIMO	MINIMO	MASSIMO
€ 3,90 al mq.	€ 7,00 al mq.	€ 4,30 al mq.	€ 7,40 al mq.

APPARTAMENTI DA MQ. 30,01 A MQ. 50,00			
FASCIA MINIMA		FASCIA MASSIMA	
MINIMO	MASSIMO	MINIMO	MASSIMO
€ 117,00 per i primi 30,00 mq. ed € 3,50 al mq. per ogni ulteriore mq.	€ 210,00 per i primi 30,00 mq. ed € 6,20 al mq. per ogni ulteriore mq.	€ 129,00 per i primi 30,00 mq. ed € 3,80 al mq. per ogni ulteriore mq.	€ 222,00 per i primi 30,00 mq. ed € 6,55 al mq. per ogni ulteriore mq.

APPARTAMENTI DA MQ. 50,01 A MQ a mq. 75,00			
FASCIA MINIMA		FASCIA MASSIMA	
MINIMO	MASSIMO	MINIMO	MASSIMO
€ 187,00 per i primi 50,00 mq. ed € 1,52 al mq. per ogni ulteriore mq.	€ 334,00 per i primi 50,00 mq. ed € 2,84 al mq. per ogni ulteriore mq.	€ 205,00 per i primi 50,00 mq. ed € 1,64 al mq. per ogni ulteriore mq.	€ 353,00 per i primi 50,00 mq. ed € 3,88 al mq. per ogni ulteriore mq.

APPARTAMENTI OLTRE MQ. 75,00			
FASCIA MINIMA		FASCIA MASSIMA	
MINIMO	MASSIMO	MINIMO	MASSIMO
€ 3,00 al mq.	€ 5,40 al mq.	€ 3,50 al mq.	€ 6,00 al mq.

ISTAT plus of 3,50 6,31

1,5

plus of

1,05

ISTAT plus of

2,475x